



Ministero delle Attività Produttive

Ufficio D2 – Disciplina del commercio
Via Sallustiana, 53
00186 ROMA
PROT. N. 511902 DEL 30.09.2002

Al Comune di ROMA
Municipio Roma XII
Sportello Unico delle Attività Produttive
Via Ignazio Silone II° Ponte
00100 ROMA
(Rifer. nota 27.2.2002, n. 11531)

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita. Mangimi per animali - Animali vivi

E, p.c.: Comune di ROMA
Dipartimento VIII
Via dei Cerchi
(Att.ne Dr. Autizi)
00186 ROMA

Comune di ROMA
Municipio 13
Sportello Unico del Commercio
Largo Capelvenere Ed. 1
00100 ROMA
(Rifer. Nota 19.3.2002, n. 20901)

C.C.I.A.A.
Via Capitan Bavastro 116
00153 ROMA

Si fa riferimento alla nota sopraemarginata nella quale codesto Comune ha chiesto di conoscere

- *“se l’attività di vendita di prodotti ed alimenti per animali necessita dei requisiti professionali richiesti per il settore alimentare di cui all’art. 5 D.Lgs. 114/1998”*
- *“l’attività di vendita di animali vivi necessita di particolari requisiti professionali”.*

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

L’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 dispone che *“l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare”.*

Il medesimo articolo 5, al comma 2, elenca i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti ai fini dell’accesso e dell’esercizio dell’attività commerciale sia con riferimento al settore merceologico alimentare che a quello non alimentare.

Al comma 5, il predetto articolo 5 dispone che *“L’esercizio, per qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano;*
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o aver prestato la propria opera per almeno due anni nell’ultimo quinquennio presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente, o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione INPS;*
- c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375”.*

In conseguenza di quanto sopra, nel caso in cui il soggetto intenda intraprendere un'attività nel settore merceologico alimentare, la disciplina vigente prevede l'obbligo del possesso di uno dei requisiti elencati alle lettere a), b) e c) della disposizione in discorso.

Come risulta evidente, la nuova disciplina riduce a due soli ambiti merceologici le facoltà di esercizio dell'attività commerciale ed ai predetti due ambiti devono fare richiamo le comunicazioni o le autorizzazioni previste dal decreto con riferimento alle diverse tipologie distributive.

L'ambito che fa rinvio al settore merceologico alimentare, viste le necessarie cautele in nome della tutela del principio della salvaguardia della salute pubblica e della tutela del consumatore, presuppone il possesso di una specifica preparazione professionale dimostrata dal possesso da parte dell'aspirante esercente di uno dei requisiti elencati al predetto articolo 5, comma 5.

La preparazione professionale non può che riguardare l'intero settore alimentare considerato che la disciplina alla sua totalità fa riferimento, ferma restando la possibilità per l'esercente legittimato all'esercizio, una volta avviata l'attività, di limitare la vendita solo ad alcuni dei prodotti appartenenti al medesimo.

Con riferimento all'intero settore alimentare, del resto, vengono inviate le comunicazioni e sono rilasciate le autorizzazioni previste dal decreto.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne lo specifico quesito sottoposto da codesto Comune, la scrivente fa presente di ritenere che la categoria merceologica elencata – i mangimi per gli animali – appartenga al settore merceologico alimentare e che i soggetti che intendono avviare l'attività di vendita dei medesimi debbano risultare in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5, comma 2, anche di uno dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5, del decreto n. 114.

La circostanza che detti esercenti si limiterebbero alla vendita della sola categoria merceologica elencata, infatti, non giustifica, viste le premesse della scrivente nota, la possibilità di derogare a quanto previsto dalla disciplina.

Va rilevato, per concludere, che i recenti avvenimenti in ordine al diffondersi di infezioni dovute ad una utilizzazione non corretta dei mangimi per animali, non fanno che confermare l'esigenza di garantire il massimo rispetto delle disposizioni finalizzate alla tutela della salute pubblica.

Nell'ambito di tale finalità non possono non rientrare le conoscenze degli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti nel loro complesso sia freschi che conservati, ivi compresi quelli finalizzati alla alimentazione animale.

A conferma di quanto sopra basti richiamare l'estrema attenzione posta al problema dell'alimentazione animale, a seguito dei casi di B.S.E., dagli organi della Unione Europea e alla conseguente produzione normativa (cfr., per citare le più recenti, le direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE, contenute nell'allegato B alla legge 1° marzo 2002, n. 39 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001").

Va precisato, comunque, che i soggetti che esercitavano legittimamente l'attività di vendita dei prodotti in discorso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ossia in vigenza della legge 11 giugno 1971, n. 426 e del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, sono da considerarsi in possesso del requisito professionale per continuare a vendere detti prodotti.

I medesimi, infatti, erano in possesso della prescritta iscrizione al Registro degli Esercenti il commercio per la specifica categoria della tabella XIV, alla quale i predetti prodotti appartenevano, e della relativa autorizzazione.

Di conseguenza hanno acquisito il diritto a continuare a svolgere la loro attività e non risponderrebbe a principi di equità e di legittimità richiedere loro il possesso del nuovo requisito.

Oltre quanto sopra, con riferimento alla seconda parte del quesito sottoposto da codesto Municipio, la scrivente fa presente di ritenere che il soggetto che intende svolgere l'attività di vendita di animali vivi non debba essere in possesso del requisito professionale richiesto dal predetto art. 5, comma 5, per l'esercizio dell'attività di commercio dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Quanto sopra in considerazione del fatto che il requisito richiesto dal citato articolo 5 è prioritariamente finalizzato, oltre che alla tutela del consumatore, alla conoscenza degli *"aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati"* (cfr. citato art. 5, comma 8).

Nel caso di commercializzazione di animali vivi, invece, anche nel caso in cui si tratti di quelli rientranti nella catena distributiva finalizzata all'alimentazione, i requisiti di manipolazione e conservazione e trasformazione, richiamati nella disposizione, non sussistono.

IL DIRETTORE GENERALE
(Piero Antonio Cinti)